



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Il Dirigente del Servizio 2

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge 22 febbraio 1994, n.146;
VISTO il D.D.G. n. 365 del 7 maggio 2007;
VISTA la Direttiva 79/409/CEE;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
VISTO il D.M. 3.09.2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica";
VISTO il D.A. territorio e ambiente n. 55 del 30 marzo 2007, recante "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni*";
VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, art. 1
VISTA la circolare ARTA n.3194 del 23.01.2004;
VISTO il documento di Attuazione della Rete ecologica in Sicilia, approvato con D.D.G. N° 65 del 07.02.2005 contenente le Linee guida della R.E.S.;
VISTO il D.D.G. 544 del 8.07.2005 di approvazione dei corridoi ecologici;
VISTA la nota prot. n. 695 del 20 luglio 2005, prot. ARTA n. 45703 del 21 luglio 2006, con la quale il Comune di Palermo, Assessorato Ambiente ed Edilizia, Settore Verde e Arredo Urbano, Servizio Ambiente ed Ecologia, Gruppo Parchi e Riserve, ha inoltrato istanza per la Valutazione di incidenza relativa al "Piano di utilizzazione della zona B della R.N.O. Monte Pellegrino", ricadente nel territorio del medesimo Comune, redatto ai sensi dell'art. 22 della l.r. 14/88;
VISTI gli elaborati relativi al piano costituiti da:
1. Relazione di incidenza;
 2. Relazione di incidenza - Tav. P1 - Planimetria destinazione d'uso;
 3. Relazione di incidenza - Stralcio P.R.G.;
 4. Relazione generale;
 5. Studio geologico - Relazione;
 6. Norme tecniche di attuazione - Testo emendato;
 7. Previsioni di massima spese di attuazione del piano;
 8. Elab. RT-0 - Dinamica del paesaggio;
 9. Elab. RT-1 - Progetti sul Parco della Favorita;
 10. Tav. R.T.2 - Carta Geomorfologia - Litotecnica sc. 1:2.000;
 11. Tav. R.T.3 - Carta della pericolosità geologica e sismica locale sc. 1:2.000;
 12. Tav. R.T.5 - Carta dell'uso del suolo sc. 1:2.000;
 13. Tav. R.T.6 - Carta dell'analisi territoriale sc. 1:2.000;
 14. Tav. R.T.7 - Principali problematiche fitosanitarie del Parco della Favorita sc. 1:2.000;
 15. Tav. R.T.8 - Cara delle siepi e degli alberi monumentali sc. 1:2.000;
 16. Elab. RM-0 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Palazzina Cinese;
 17. Elab. RM-1 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Museo Pitrè;
 18. Elab. RM-2 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Torre d'acqua;
 19. Elab. RM-3 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Fontana d'Ercole;
 20. Elab. RM-4 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Stele e fontana quadrata;

21. Elab. RM-5 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Case Vannucci;
22. Elab. RM-6 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Scuderie Borboniche e Torriglioni;
23. Elab. RM-7 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Case Rocca;
24. Elab. RM-8 - Rilievo dei manufatti storici del Parco della Favorita: Cancelli;
25. Tav. P0 - Planimetria generale sc. 1:2.000;
26. Tav. P1 - Planimetria destinazioni d'uso sc. 1:2.000;
27. Tav. P2 - Planimetria della viabilità e dei percorsi del parco sc. 1:2.000;
28. Viabilità sc. 1:10.000;
29. Elab. P.4-a - Rete idrica;
30. Elab. P.4-b - Rete telefonica;
31. Elab. P.4-c - Rete fognaria;
32. Elab. P.4-d - Rete elettrica;
33. Tav. P5 - Interventi di risanamento della copertura vegetale del Parco della Favorita SC. 1:2.000;
34. Tav. P6 - Carta della vegetazione potenziale sc. 1:2.000;
35. Elab. Profili - Sezioni;
36. Elab. Profili - Sezioni.

VISTA la nota prot. 22/07 del 20 febbraio 2007, prot. ARTA n. 14094 del 21 febbraio 2007, dell'Ente gestore della R.N.O. "Monte Pellegrino" con la quale il medesimo Ente Gestore si esime da qualsivoglia oggettivo parere e restituisce l'allegato Piano di Utilizzazione, in quanto a suo giudizio fuori norma;

CONSIDERATO che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale;

VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 1342 del 26 luglio 2007 del Servizio 2/VAS-VIA

CONSIDERATO che la pianificazione riguarda un'area che presenta al suo interno una varietà di ambienti modificati dalla mano dell'uomo dove la presenza di formazioni vegetali di elevato interesse naturalistico si accompagna a giardini ornamentali, orti, frutteti, forestazioni artificiali, anche con specie esotiche, e alla presenza di manufatti di particolare pregio architettonico e storico;

VISTE le previsioni di piano le quali individuano le seguenti zone omogenee:

- Zone A - Giardini ornamentali
 - Zone B - Aree agricole
 - Zone C - Formazioni boschive: macchia, gariga e prateria
 - Zone D - Viali, percorsi, itinerari
 - Zone E - Manufatti edilizi - Patrimonio architettonico
 - Zone F - Impianti sportivi
 - Zone G - Vivaio comunale
- e relative sottozone;

VISTE le altre previsioni di piano che riguardano la realizzazione di "Centri servizio del Parco" e la "Mobilità pedonale e ciclabile";

VISTE le finalità del piano riassumibili come segue:

1. Progressiva pedonalizzazione del Parco
2. Individuazione degli ambiti di fruizione a prevalenza:
 - a. Ricreativo-sportivo
 - b. Naturalistico
 - c. Archeologico
 - d. Storico
3. Creazione dei vari percorsi di fruizione:
 - arqueo-speleologico
 - storico-architettonico-monumentale
 - ricreativo
 - naturalistico
 - agricolo-documentale;

CONSIDERATO che il sito di Monte Pellegrino è un biotopo di rilevante interesse naturalistico ed ambientale, designato come Sito di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, identificato come ITA 020014 "Monte Pellegrino";

VISTO il formulario Natura 2000 a corredo del SIC ITA 020014 "Monte Pellegrino";

- CONSIDERATO** che, dall'esame del Piano, risulta evidente come le azioni pianificatorie siano indirizzate in maniera netta al recupero in chiave filologica di quella che era la "Real Tenuta della Favorita" ed alla sua fruizione "più capillare";
- CONSIDERATO** che l'uso attuale dei viali interni al perimetro della Zona B di Riserva come assi di collegamento tra la città di Palermo e la borgata di Mondello, è causa di forte disturbo ambientale (fenomeni di inquinamento dell'aria, pressione antropica non controllabile causa di calpestio, compattazione del terreno, disturbi sonori, vandalismo, ecc.) che di fatto ritarda o impedisce la riqualificazione dell'area protetta;
- CONSIDERATO** che le formazioni vegetali naturali presenti nell'ambito del SIC risentono della pressione antropica non indifferente (incendi, edilizia non controllata, ecc.), soprattutto nella parte sottostante le pareti rocciose, così come risentono degli incendi e degli impianti di riforestazione – soprattutto se attuati con interventi drastici (scasso, gradonamenti, buche profonde, ecc.) e con l'utilizzo di essenze estranee alle formazioni native – i quali tendono a rallentare il recupero degli aspetti più maturi delle rispettive serie di vegetazione;
- CONSIDERATO** che tra le attività e i fenomeni in atto, esterni al SIC, che disturbano il mantenimento e il naturale evolversi delle formazioni naturali si rilevano, le coltivazioni, l'uso di pesticidi, gli incendi, le aree urbane, insediamenti umani, le strade, la presenza di veicoli motorizzati, divertimenti e le attività turistiche, l'inquinamento dell'aria e i disturbi sonori nonché altre attività umane inquinanti;
- CONSIDERATO** che le specie vegetali e animali e gli habitat presenti nel SIC ITA 020014 hanno una elevata valenza naturalistico-ambientale in virtù della presenza di numerose specie rare ed endemiche, talora esclusive;
- CONSIDERATO** che lo Studio di incidenza prodotto non ha tenuto conto degli effetti che l'attuazione delle previsioni di piano può produrre sul SIC;
- CONSIDERATO** che nel piano, non traspaiono gli elementi che contraddistinguono la "Rete Ecologica" (D.D.G. Territorio n. 544 del 8 luglio 2005), della quale la RNO in questione è uno dei nodi, che dovrebbe essere alla base di una progettazione di tal genere;
- CONSIDERATO** che gli elementi programmatici si presentano slegati e non "mirati" a favorire la circuitazione dei flussi vegetali e animali;
- RITENUTO** che la pianificazione dovrebbe svilupparsi con l'obiettivo di allontanare i detrattori ambientali dalle aree più sensibili dal punto di vista naturalistico per cui è necessario introdurre misure in grado di contrastare l'eccessiva pressione antropica, al fine di non impedire o vanificare gli interventi di riqualificazione;
- CONSIDERATO** che talune previsioni di piano possono produrre incidenze negative significative sugli ecosistemi presenti nell'ambito del S.I.C. e sulla coerenza ecologica dell'intero sistema rappresentato dalla Riserva, per cui è necessario mettere in atto misure indirizzate alla riduzione di tale rischio;
- RITENUTO** di non poter condividere la destinazione a sottozona A2 – "Giardini storici degradati" dell'area dell'ex colonia comunale e dell'area compresa tra questa e i campi di equitazione in quanto prevede la riproposizione della flora esistente, frutto di scelte tecniche forestali oggi obsolete e superate da discipline che indirizzano alla rinaturazione e alla sostituzione più o meno graduale dei popolamenti artificiali alloctoni con forme riferibili alle serie di vegetazione proprie dell'area;
- CONSIDERATO** che la destinazione ad A3 "Giardini di nuovo impianto in aree degradate da destinare alla pubblica fruizione" di parte dell'area che circonda il "Bosco Niscemi", zona A puntuale della RNO, potrebbe essere causa una eccessiva pressione antropica con effetti deleteri per il mantenimento delle qualità ecologiche dello stesso;
- RITENUTO**, invece, necessario che le aree di cui al superiore considerata vengano destinate ad un uso compatibili con le finalità di conservazione, tutela e miglioramento dell'habitat del bosco;
- CONSIDERATO** che la previsione di una regolamentazione dell'accesso all'area di Riserva oggetto della presente pianificazione, con chiusura della stessa al traffico veicolare non appare, ad oggi, supportata da concrete possibilità di realizzazione nel breve periodo;
- RITENUTO**, per quanto sopra che la messa in pristino di viabilità e sentieristica oggi non praticabile, nonché la realizzazione dei percorsi ciclabili e del percorso equestre, in particolare per l'area a monte di Viale Diana nel tratto compreso tra Via della Favorita e viale Margherita di Savoia, compresa in parte nel SIC, possono essere causa di un aumento degli impatti in quanto viene agevolata la possibilità di penetrazione in aree oggi difficilmente accessibili;
- CONSIDERATO** che il tracciato del percorso pedemontano, il quale si dipana in gran parte all'interno del SIC, può essere causa di effetti negativi sulle formazioni vegetali naturali le quali risentono della pressione antropica non indifferente soprattutto nella parte sottostante le pareti rocciose.

RITENUTO che per le aree del "Boschetto di Diana", le quali hanno acquisito nel tempo caratteristiche di naturalità (attestate dal carattere disetaneiforme del popolamento e soprattutto dalla presenza di specie appartenenti al tipico corteggio floristico dei boschi spontanei a leccio del piano basale) tali da poter riferire il popolamento all'habitat 9340, la previsione di piano che le destina a C2 potrebbe essere causa di forti impatti negativi sull'habitat che è di fatto un unicum con l'habitat presente all'interno del SIC;

RITENUTO necessario che le previsioni di piano riguardanti, in particolare, l'area pedemontana di Monte Pellegrino compresa tra questo e Viale Diana, siano da rivedere alla luce dell'abbattimento dell'impatto antropico;

RITENUTO pertanto necessario prescrivere che per tutta l'area a monte di Viale Diana possono essere previsti e pianificati esclusivamente interventi di recupero naturalistico, fatta eccezione per le previsioni che riguardano le aree di pertinenza delle ex Scuderie Borboniche;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

ART. 1 - Fatte salve le determinazioni che saranno adottate nel Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria ITA020014 "Monte Pellegrino", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 357/97 e s.m.i., si approva il Piano di utilizzazione della zona B della Riserva Naturale Orientata "Monte Pellegrino", presentato dal Comune di Palermo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Per l'area a monte di Viale Diana, si condividono le previsioni D1, relativa all' area di pertinenza delle ex Scuderie Borboniche e D2 relativa all'area ove insistono i campi di equitazione, mentre sono da disattendere tutte le altre previsioni di piano riguardanti viali, percorsi ed itinerari, ivi compresi i percorsi ciclo-pedonali, i percorsi equestri e il percorso pedemontano.

Pertanto, è fatto divieto di procedere all'apertura di nuovi tratti nonché al recupero dei sentieri oggi impraticabili o non più esistenti, mentre sono consentiti interventi puntuali di manutenzione ordinaria.

Le previsioni di piano riguardanti, viali, percorsi ed itinerari, piste ciclabili e percorsi equestri, ad esclusione quindi del percorso pedemontano, potranno essere riproposte, a seguito di apposito e approfondito studio e previa valutazione di incidenza, esclusivamente al momento in cui sarà attuata la prevista pedonalizzazione dell'area.

2. Le previsioni di piano riguardanti, viali, percorsi ed itinerari, piste ciclabili e percorsi equestri, che non rientrano tra quelle di cui alla superiore prescrizione, non devono in ogni caso, interessare, né direttamente né indirettamente, formazioni vegetali naturali o aree in fase di rinaturalizzazione spontanea. In ogni caso, è fatto divieto di procedere all'eliminazione di esemplari vegetali arborei e/o arbustivi autoctoni.
3. E' da disattendere la previsione che destina a A2 l'area dell'ex colonia comunale e l'area compresa tra questa e i campi di equitazione. Le aree in argomento devono essere destinate alla rinaturalizzazione tramite interventi che favoriscano il graduale affermarsi della flora autoctona. E' consentito il restauro degli edifici esistenti all'interno dell'area dell'ex Colonia comunale da destinare esclusivamente ad attività scientifiche - didattiche - museali.

4. E' da disattendere la previsione di piano che destina a C2 le aree individuate come "Boschetto di Diana" sia a monte che a valle dell'omonimo Viale.

Tali aree devono essere classificate come C1 - Aree a macchia, gariga, prateria, di interesse naturalistico nelle quali è escluso qualsivoglia intervento.

5. Sono da disattendere le previsioni di piano che prevedono, a qualsiasi titolo, la messa a dimora di specie vegetali estranee alla vegetazione naturale reale e potenziale del territorio d'intervento. Pertanto è da escludere l'utilizzo di *Acacia karoo*, *Cercis siliquastrum*, *Ligustrum lucidum*, e *Datura arborea* come invece indicato nella Relazione di incidenza allegata al Piano.

Il divieto non si applica alle aree individuate dal piano come sottozone A1 e A2 poste a valle di Viale Diana individuate come "giardini di villa Niscemi", "Casina cinese" e "Città dei ragazzi", "ex semenzaio", ed "ex pipiniera" per le quali, in ogni caso, deve essere escluso l'impiego di specie vegetali aliene aventi carattere di invasività.

6. Per le aree perimetrali al "Bosco Niscemi", devono essere previste destinazioni d'uso compatibili con le finalità di conservazione, tutela e miglioramento dell'habitat del bosco. Pertanto sono da evitare tutte quelle azioni che possono comportare disturbo quale la prevista zonizzazione come A3 "Giardini di nuovo impianto in aree degradate da destinare alla pubblica fruizione" dell'area compresa tra il bosco in argomento e Viale Ercole, per la quale sarebbe ecologicamente valida una destinazione che determini una funzione di "cuscinetto".

7. La cantierizzazione degli interventi di piano dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
 - a. dovrà essere garantito il mantenimento e la tutela integrale degli habitat e delle specie degli allegati alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE individuati in fase di progettazione e attuazione degli interventi;
 - b. i lavori tipologicamente più impattanti in termini di rumore, polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, dovranno eseguirsi al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie animali e vegetali e di allevamento della componente faunistica;
 - c. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a mitigare gli impatti sull'ambiente, quali l'utilizzo di macchine per la pulizia delle strade di accesso al cantiere, l'individuazione di misure atte ad evitare la dispersione di materiale sfuso, la scelta di opportuni percorsi per autocarri per evitare ambienti più sensibili e zone più abitate, insieme all'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri;
 - d. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle opere, dovranno essere riutilizzati nell'ambito dei lavori e ove non sia possibile, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di recupero/trattamento autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima della realizzazione delle opere;
 - e. qualora per i lavori necessiti l'apporto di terreno vegetale, questo deve essere reperito nell'ambito dei lavori medesimi. Qualora sia necessario l'apporto di terreno vegetale da siti diversi da quello d'intervento, dovranno applicarsi gli accorgimenti idonei ad eliminare i rischi di introduzione di specie vegetali estranee agli ecosistemi locali;
8. Deve essere messo in atto quanto suggerito nell'allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione per le voci "Macchia", "Lecceta storica", "Lecceta di recente impianto", "Bosco misto di pini ed eucalipti", "Cipresseta", Macchia rada ad *Euphorbia dendroides* e ulivi" e "Prateria a *Hyparrhenia hirta*";
9. E' fatto obbligo, nella predisposizione e realizzazione dei singoli interventi discendenti dalla presente pianificazione, come approvata dallo scrivente Servizio, di coordinarsi costantemente con l'Ente Gestore della R.N.O. "Monte Pellegrino";
10. Tutti gli elaborati di piano e le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere adeguati alle previsioni del presente decreto;
11. Il piano rimodulato secondo le presenti prescrizioni, dovrà essere trasmesso, preventivamente, a questo Assessorato, all'Ente Gestore della R.N.O. "Monte Pellegrino" e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo i quali vigileranno sulla corretta applicazione delle prescrizioni.

ART. 2 - Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e solo per le previsioni indicate negli elaborati di piano presentati.

ART. 3 - Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

ART. 4 - Il mancato rispetto anche di una sola delle superiori prescrizioni comporterà la decadenza del presente provvedimento.

ART. 5 - Il richiedente è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione o concessione, parere o nulla osta previsti dalla vigente normativa, necessari all'iter di approvazione del piano.

ART. 6 - Al corpo regionale delle foreste sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/97e s.m.i..

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, **28 AGO. 2007**

